

REGOLAMENTO CONTRATTUALE DI EROGAZIONE (per richieste che riguardano il finanziamento di progetti)

Vi precisiamo che l'eventuale erogazione assegnata al Vostro Ente/Associazione per la realizzazione del Progetto da voi presentato, sarà soggetta alle condizioni di cui al sottoesposto regolamento contrattuale che Le chiediamo, in qualità di richiedente della erogazione, di restituire alla Fondazione unitamente alla domanda di contributo, debitamente sottoscritto dal Rappresentante Legale per piena ed incondizionata accettazione di quanto qui previsto.

1) L'erogazione potrà essere assegnata per la realizzazione del Progetto di cui alla domanda inoltrata il _____.

2) L'Assegnatario è tenuto ad impiegare le somme erogate, solo ed esclusivamente, per la realizzazione del Progetto approvato, nei limiti ed alle condizioni decise dalla Fondazione nonché nei termini indicati dal Progetto stesso ed approvati dalla Fondazione.

3) Nel caso in cui, nel corso della realizzazione del Progetto, si manifestino circostanze o esigenze tali da motivare una modifica dello stesso e/o degli obiettivi perseguiti, l'Assegnatario dovrà prendere tempestivo contatto con la Fondazione affinché siano assunte da questa le opportune determinazioni.

4) L'erogazione avverrà, in linea di massima, attraverso il saldo di fatture aventi ad oggetto prestazioni funzionali alla realizzazione del Progetto ed emesse nei confronti dell'Assegnatario in data successiva alla concessione dell'erogazione, salvo diversa determinazione della Fondazione. La stessa potrà comunque effettuare, a suo insindacabile giudizio, anche anticipazioni sull'erogazione concessa o sostenere, sempre direttamente, oneri e spese funzionali al Progetto/contributo.

Beneficiario dell' erogazione può essere solo l'Assegnatario e l'erogazione del contributo avverrà utilizzando solo il conto corrente intesto allo stesso.

E' fatto espresso divieto all'Assegnatario di far ricorso a qualsiasi forma di credito sia utilizzando a garanzia l'importo messo a disposizione della Fondazione sia mediante il ricorso alle forme di credito su anticipazione.

5) L'Assegnatario dovrà comunicare e dimostrare l'avvio della realizzazione del Progetto entro e non oltre sei mesi dalla comunicazione dell'assegnazione. Resta salva la possibilità che tale termine venga prorogato dalla Fondazione per ulteriori tre mesi su richiesta motivata dell'Assegnatario. Il mancato avvio della realizzazione del Progetto nel termine sopra indicato e, comunque, la mancata comunicazione di cui sopra, comporterà la decadenza dall'assegnazione dell'erogazione, salvo diversa determinazione della Fondazione.

L'Assegnatario dovrà altresì comunicare, in caso di Progetti annuali o pluriennali, lo stato d'avanzamento dello stesso con periodicità quanto meno semestrale a far tempo dalla comunicazione d'avvio della realizzazione. La mancata comunicazione dello stato d'avanzamento comporterà la sospensione dell'erogazione che sarà comunicata all'Assegnatario. Nel caso in cui non venga data la comunicazione richiesta entro quindici giorni dal ricevimento della dichiarazione di sospensione, l'erogazione si intende revocata con conseguente applicazione di quanto disposto all'art. 9. L'Assegnatario dovrà altresì comunicare entro trenta giorni l'avvenuto completamento del Progetto.

6) La Fondazione potrà in qualsiasi momento, avvalendosi anche di tecnici di sua fiducia, verificare lo stato d'attuazione del Progetto nonché acquisire ogni documentazione afferente alle modalità di impiego dell'erogazione al fine di verificarne la coerenza con gli obiettivi che hanno motivato l'erogazione stessa. L'Assegnatario dovrà fornire al riguardo tutte le informazioni richieste. In caso di omissione o di rilascio di informazioni parziali o non veritiere, la Fondazione potrà sospendere

l'erogazione o, nel caso ed a suo insindacabile giudizio, disporne la revoca.

7) L'Assegnatario dovrà tempestivamente comunicare alla Fondazione eventuali modifiche della sua struttura organizzativa e del Responsabile Legale nonché qualsiasi fatto o circostanza che possa incidere, in via diretta o indiretta, sulla realizzazione del Progetto e, comunque, sull'utilità sociale di questo.

8) L'Assegnatario dovrà preventivamente concordare con la Fondazione stessa le modalità con cui verrà resa pubblica l'avvenuta assegnazione dell'erogazione. Ugualmente, l'Assegnatario dovrà sottoporre preventivamente all'approvazione della Fondazione qualsivoglia comunicazione, annuncio, pieghevole, depliant etc... nei quali sia fatto riferimento all'erogazione e/o alla Fondazione.

9) L'Assegnatario sarà tenuto alla restituzione delle erogazioni ricevute e comunque a rifondere alla Fondazione le spese da questa sostenute in funzione della realizzazione del Progetto, nel caso di violazione degli obblighi qui assunti o, comunque, nel caso di mancata realizzazione del Progetto conformemente ai limiti e alle condizioni approvate dalla Fondazione e nei tempi previsti, fatto salva ogni diversa determinazione della Fondazione stessa.

Nel caso di realizzazione parziale del Progetto, la Fondazione ridurrà proporzionalmente l'importo erogato se il Progetto, a giudizio della Fondazione, è comunque d'utilità sociale anche se realizzato in parte. In caso di diversa valutazione, da parte della Fondazione, l'Assegnatario sarà tenuto alla restituzione delle erogazioni eventualmente già ricevute.

10) Nel sottoscrivere e restituire sottoscritto il presente regolamento contrattuale, l'Assegnatario dichiara di aver preso attenta visione di quanto qui precisato e si impegna, di conseguenza, ad adempiere agli impegni assunti.

11) Per qualsivoglia controversia si elegge quale foro esclusivamente competente il Tribunale di Pavia”.

L'Assegnatario
(Il Rappresentante Legale)
